



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

A FederMosti – Bertagni Consulting s.r.l.
Via A. Gramsci 98
00042 - Anzio

Ref II 2/2
g

DG PIUE
Prot. Uscita del 30/01/2015
Numero: 0000702
Classifica:



Oggetto: Richiesta parere riguardo alla fermentazione differita dei mosti di uva desolforati o conservati mediante refrigerazione.

Si riscontra la nota prot. FM – 02 – 2015, con la quale codesta FederMosti ha richiesto il parere di cui in oggetto.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 82/2006, la determinazione del periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni (entro il 31 dicembre) è stabilita annualmente, tramite proprio provvedimento, dalle competenti Regioni e Province autonome.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 82/2006, è prevista la deroga (in maniera automatica, ovvero senza alcuna determinazione o autorizzazione regionale) per effettuare, al di fuori del periodo stabilito al citato comma 1, le fermentazioni e rifermentazioni (in bottiglia o in autoclave) soltanto per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti. Tale possibilità è tuttavia subordinata all'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di pratiche enologiche, controlli e di tenuta dei registri.


Il citato art. 9, comma 4, della legge n. 82/2006 prevede altresì che le fermentazioni e rifermentazioni possano avvenire oltre il periodo stabilito dalle competenti regioni al comma 1 esclusivamente per l'elaborazione dei "vini tradizionali" (da intendersi in via di massima come vini DOP o IGP aventi diritto alla menzione "passito" o "Vin Santo" o similari), purché tali vini tradizionali siano individuati nel provvedimento regionale di cui al comma 1 dello stesso art. 9 della legge n. 82/2006.

Riguardo poi all'elaborazione dei vini "tranquilli", la fermentazione o rifermentazione non può avvenire al di fuori del periodo stabilito dalle competenti regioni ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 9.

In tale ambito normativo rientra, dunque, anche il periodo in cui effettuare le operazioni di desolfurazione, che risultano preliminari alle fermentazioni o rifermentazioni.

Infine, in relazione al testo unico della vite e del vino citato nella suddetta nota, si fa presente che si tratta di un disegno di legge non governativo, per cui non si ritiene, al momento, di poter formulare proposte nel senso richiesto da codesta Federazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Assenza', written over the printed name 'Felice Assenza'.